

Civile Ord. Sez. 6 Num. 11854 Anno 2018

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

Data pubblicazione: 15/05/2018

ORDINANZA

sul ricorso [redacted] proposto da:

[redacted] in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in [redacted]
[redacted] presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

[redacted] in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA
piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difesa dall'avvocato [redacted]
[redacted];

- *controricorrente* -



Corte di Cassazione - copia non ufficiale



avverso la sentenza n. 1265/17/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 04/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/03/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatti e ragioni della decisione

L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la società [REDACTED], impugnando la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile l'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato annullato l'avviso di accertamento emesso per la ripresa a tassazione di IVA e IRAP relative all'anno 2007.

La parte intimata ha depositato controricorso e memoria.

La causa può essere decisa con motivazione semplificata.

Con il proposto ricorso, in rito ammissibile avendo parte ricorrente esposto gli elementi essenziali della controversia ed esplicitato le ragioni giuridiche poste a fondamento della censura, si deduce la violazione degli artt. 53 c.2, 22 c.1 d. lgs. n. 546/1992.

La censura è fondata.

Questa Corte a Sezioni Unite, nelle recenti sentenze nn. 13452 e 13453 del 2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione dell'appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale, che: 1) *"il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della*

ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione)"; 2) "non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l'avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza".

La decisione della C.T.R. non risulta pertanto conforme ai suddetti principi di diritto, avendo considerato che ai fini della tempestività del deposito del ricorso in appello rilevasse la data di spedizione dello stesso a mezzo posta e non quella di ricezione dello stesso da parte del destinatario, non avendo la CTR svolto alcun esame sui dati concernenti la data di avvenuta ricezione della raccomandata risultante dall'avviso di ricevimento.

Sulla base delle superiori considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti in memoria dalla contro ricorrente, in



accoglimento del ricorso va cassata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione che pure provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.